

LEGGE 8 marzo 1989 , n. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In ogni comune della Repubblica e' istituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale, comprendente un numero di nominativi quattro volte superiore al numero complessivo di scrutatori e di segretari da nominare nel comune.

2. La inclusione nel predetto albo e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;
- b) non aver superato il settantesimo anno di eta';
- c) essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

Art. 2.

1. Nei comuni con piu' di duecento sezioni elettorali l'albo e' articolato in piu' settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore.

Art. 3.

1. Per la formazione dell'albo previsto dagli articoli precedenti, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata cinque giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, dopo aver provveduto, ove necessario, al raggruppamento delle sezioni elettorali secondo i criteri di cui all'articolo 2, procede al sorteggio, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune, nel numero stabilito dall'articolo 1.

2. Il sindaco porta a conoscenza degli interessati l'avvenuto sorteggio da parte della commissione elettorale comunale comunicando ai medesimi la loro facoltà di rinunciare, entro il termine di novanta giorni, all'iscrizione nell'albo.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, la commissione procede ad un nuovo sorteggio per integrare l'albo ai fini del raggiungimento del complessivo numero previsto dall'articolo 1, comma 1. La commissione elettorale comunale provvede all'iscrizione nell'albo delle persone sorteggiate, che non abbiano esercitato la facoltà di rinuncia, che risultino essere in possesso dei prescritti requisiti e non si trovino in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Successivamente l'albo è approvato e sottoscritto da tutti i componenti della commissione elettorale comunale.

4. L'albo formato ai sensi del comma 3 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

5. Una copia dell'albo approvato, unitamente a copia del verbale delle operazioni effettuate dalla commissione elettorale comunale, viene immediatamente inviata alla commissione elettorale mandamentale ai fini degli adempimenti di cui ai commi 6 e 7.

6. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune, che intendono proporre ricorso avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale mandamentale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

7. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso, a mezzo di messo comunale, alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale mandamentale.

Art. 4.

1. La commissione elettorale mandamentale, scaduti i termini di cui al comma 7 dell'articolo 3, verifica, entro i successivi trenta giorni, la regolarità della formazione dell'albo e decide inappellabilmente sui ricorsi presentati.

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale mandamentale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.

Art. 5.

1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli ha validità quinquennale e viene aggiornato periodicamente.

2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore e di segretario di seggio elettorale, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore o di segretario in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per giustificati e comprovati motivi.

4. Compite le operazioni di cui ai commi precedenti, la commissione elettorale comunale provvede, con sorteggio secondo le modalità di cui all'articolo 3, alla sostituzione delle persone cancellate.

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'articolo 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.

Art. 6.

1. Tra il ventesimo ed il decimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune medesimo, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori e dei segretari pari al doppio di quelli occorrenti per la costituzione del seggio. I primi sorteggiati sono nominati membri effettivi e uno di essi e' designato segretario della sezione a scelta del presidente; i secondi fungono da membri supplenti che subentrano progressivamente ai primi nell'ordine di estrazione a sorte, in caso di impedimento dei membri effettivi.

2. Ai membri effettivi, il sindaco o il commissario notifica, nel piu' breve tempo, e al piu' tardi non oltre il settimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro il giorno successivo la notifica della nomina, al sindaco o al commissario perche' provvedano alla sostituzione secondo i criteri di cui al comma 1. La nomina e' notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

Art. 7.

1. All'articolo 53, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono soppresse le parole: "a pena di nullita' della votazione".

Art. 8.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 hanno effetto dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 e, dalla stessa data, sono abrogati gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 21 e 22 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI